



**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

**Circolare n. 118 – 7 Maggio 2020**

## EMERGENZA "CORONAVIRUS" - LA GESTIONE DELLA CESSIONE DEL QUINTO IN COSTANZA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Com'è noto, il Decreto Legge 2 Marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", tra le novità introdotte, ha ammesso la possibilità di ottenere, in presenza di determinati requisiti, la sospensione delle rate del mutuo sull'acquisto della prima casa (art. 6) e del pagamento degli atti tributari (art. 2).

Nulla però è stato sancito in merito all'istituto della cessione del quinto dello stipendio e, per analogia, del pignoramento, anche tra soggetti privati.

In assenza di novità normative apposite, occorre dunque necessariamente rifarsi alla normativa ad oggi ancora vigore, più precisamente all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Gennaio 1950, n. 180, di seguito riportato:

### Art. 35

#### (Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto.

Si potranno quindi configurare due diverse situazioni:

- lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisce una riduzione pari o inferiore ad un terzo (33%) del suo ammontare: il datore di lavoro dovrà continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dalla società finanziaria;
- lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta) subisce una riduzione superiore ad un terzo (33%) del suo ammontare: siccome la trattenuta non potrà eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione, deve quindi intervenire quanto meno una rimodulazione dell'importo della rata di rimborso del prestito stipulato attraverso la cessione del quinto. Spesso, le società finanziarie concedono la sospensione della trattenuta, sulla base delle condizioni contrattuali concordate.

**STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE**

Si precisa che tale riduzione si potrebbe senz'altro verificare alla luce della possibile riduzione stipendiale derivante dalla presenza degli ammortizzatori sociali, in conseguenza dei quali la retribuzione erogata ammonterà all'80% per le ore di integrare, nei limiti dei massimali previsti per legge (euro 935,21 per retribuzioni fino a 2.148,74 euro ed euro 1.124,04 per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro).

Siccome in base al recente studio ad opera della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "*Cassa integrazione: quanto ci rimettono i lavoratori*", la sospensione media, nei fatti, comporta una riduzione media pari al 36%, con una forbice che spazia dal 25% per le professioni meno qualificate al 45% per le professioni più qualificate, sarà sicuramente possibile che si possa verificare la riduzione indicata dalla normativa (riduzione pari o inferiore ad un terzo - 33%).

In presenza di tale diminuzione, quindi, la società finanziaria dovrà procedere alla valutazione della possibile rimodulazione della trattenuta o della sospensione del finanziamento in essere.

Questa valutazione avverrà in base a diversi elementi:

- l'ammontare dello stipendio di base rispetto allo stipendio percepito normalmente;
- la percentuale di ore di cassa integrazione rispetto al totale ore mensili;
- la durata prevista, in mesi, del piano di cassa integrazione.

Nella prassi, la società finanziaria potrà concordare con il dipendente cedente il saldo delle rate rimaste sospese con un futuro versamento che permetta al debitore di rimettersi in regola con i pagamenti, oppure il prolungamento del piano di ammortamento originario del prestito con accodamento delle rate sospese e il pagamento immediato del solo differenziale degli interessi ricalcolati per tale prolungamento.

Nell'ambito del quadro normativo appena delineato, alcuni contratti di prestito dietro cessione del quinto prevedono, addirittura, la stipula di una polizza assicurativa e l'intervento di una copertura per rischi diversi dalla premorienza del debitore come, ad esempio, il verificarsi di un evento eccezionale qual è l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e/o il ricorso ad un ammortizzatore sociale da parte del datore di lavoro: pertanto, è sempre indispensabile prendere visione del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio e l'eventuale polizza assicurativa associata, per tutelarsi in situazioni emergenziali, simili a quella in corso.

Risulta quindi importante verificare per il lavoratore, se all'interno del contratto di cessione del quinto sia stata prevista la stipula di una specifica assicurazione: in questi casi, infatti, a lato della sospensione della rata della cessione sarà la stessa agenzia assicurativa a sostituirsi provvisoriamente al lavoratore nel pagamento delle rate mensili dovute per il periodo di tempo concordato. Terminato questo periodo di congelamento della rata, durante il quale gli interessi

sono comunque calcolati, il soggetto beneficiario del prestito comincia di nuovo a corrispondere i pagamenti.

Naturalmente, il lavoratore potrà risultare legittimato a sospendere la rata solo ed esclusivamente previo accordo con la società finanziaria e non in base ad una mera decisione unilaterale, pena l'applicazione di penali e/o interessi.

Occorre, pertanto, che ogni singolo caso, pur partendo dalle considerazioni esposte, venga concordato attentamente tra lavoratore e società finanziaria.

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito](#) per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse.

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti con decorrenza lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie



**RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI** Consulente del lavoro – Revisore legale

**DOTT. MARCO FRISONI** Consulente del lavoro

Docente di amministrazione e gestione del personale presso l'università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza

**RAG. SILVIA FRISONI** Consulente del lavoro

**DOTT. ALESSIO BISCEGLIE** Consulente del lavoro

**Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020**

## COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 2020

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. "Coronavirus") attualmente in corso, con decorrenza lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni normative.

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560).

Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell'interno specifico, non avranno più risposta.

I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in possesso.

I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.

### STUDIO FRISONI E BISCEGLIE

	Fax. +39 031-555540		info@frisoniebisceglie.com pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
<b>Amministrazione</b>	Alessandra Romanò	<b>103</b>	alessandra.romano@frisoniebisceglie.com
	Stefania Nogara	<b>124</b>	stefania.nogara@frisoniebisceglie.com
<b>Area paghe</b>	Alberto Balestrini Dott.	<b>102</b>	alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com
	Andrea Beretta	<b>105</b>	andrea.beretta@frisoniebisceglie.com
	Andrea Cappelletti	<b>106</b>	andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com
	Annalisa Cirantoneo	<b>107</b>	annalisa.cirantoneo@frisoniebisceglie.com
	Cristiana Fedrizzi	<b>108</b>	cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com
	Elisa Lugarini	<b>109</b>	elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com
	Erika Cortese	<b>117</b>	erika.cortese@frisoniebisceglie.com
	Fabio Caruso Dott.	<b>111</b>	fabio.caruso@frisoniebisceglie.com
	Fabio Macera	<b>126</b>	fabio.macera@frisoniebisceglie.com
	Fabrizio Zecchi	<b>113</b>	fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com
	Katia Esposito	<b>115</b>	katia.esposito@frisoniebisceglie.com
	Mara Colombo	<b>114</b>	mara.colombo@frisoniebisceglie.com
Maurizio Ratti	<b>110</b>	maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com	

# FRISONI**e**BISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

	Patrizia Pellegrini	<b>119</b>	patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com
	Patrizia Polidoro	<b>120</b>	patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com
	Silvia Costa Dott.ssa	<b>121</b>	silvia.costa@frisoniebisceglie.com
	Silvia Perego	<b>123</b>	silvia.perego@frisoniebisceglie.com
	Veruska Pellegrino	<b>125</b>	veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com

Lo Studio, al momento del ripristino dell'ordinario orario di apertura al pubblico e dell'ordinario funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Frisoni e Bisceglie



---

## STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO FRISONI E BISCEGLIE

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como - P.IVA 03231120134 - Tel.: +39 031-555560

Fax: +39 031-555540 - e-mail: [info@frisoniebisceglie.com](mailto:info@frisoniebisceglie.com)

PEC: [pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it](mailto:pec.frisoniebisceglie@cn.legalmail.it)

Website: [www.frisoniebisceglie.com](http://www.frisoniebisceglie.com)